

- 4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell'evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichtshofs (Austria) il 29 maggio 2017 — Repubblica Ellenica/Leo Kuhn

(Causa C-308/17)

(2017/C 283/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof (Corte Suprema, Austria)

Parti

Ricorrente: Repubblica Ellenica

Convenuto: Leo Kuhn

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che

- 1) il luogo di esecuzione ai sensi di tale disposizione sia individuato in base all'iniziale accordo contrattuale, anche nell'ipotesi — che si verifica nella specie — di un reiterato trasferimento di un credito su base contrattuale;
- 2) qualora venga preteso il rispetto delle condizioni di un titolo di Stato, come quello emesso, nello specifico, dalla Repubblica ellenica nella presente fattispecie, o venga azionata una domanda di risarcimento del danno per inadempimento, il luogo di esecuzione effettivo risulti fissato già con la liquidazione, su un conto di un detentore di un conto titoli nazionale, di interessi in forza del suddetto titolo di Stato;
- 3) il fatto che l'iniziale accordo contrattuale abbia determinato un luogo di esecuzione naturale ai sensi dell'articolo 7, punto 1, lettera a), del suddetto regolamento impedisca di riconoscere un — ulteriore — luogo di esecuzione ai sensi della disposizione in oggetto sulla base del successivo effettivo adempimento di un contratto.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 351, pag. 1.

Impugnazione proposta il 6 giugno 2017 da HB e a. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 aprile 2017, causa T-361/14, HB e a./Commissione europea

(Causa C-366/17 P)

(2017/C 283/31)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: HB e a. (rappresentante: Dr. P. Brockmann, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

1. annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 5 aprile 2017, HB e a./Commissione, T-361/14, che ha respinto il ricorso in quanto infondato e ha condannato i ricorrenti alle spese, e rinviare la causa al Tribunale dell'Unione europea, affinché venga nuovamente svolta l'udienza di discussione,
in subordine
2. qualora si consideri sufficientemente edotto, pronunciarsi sulla causa e confermare che gli aspetti psicologici dell'interazione tra l'uomo e l'animale rientrano nella competenza dell'Unione;
3. in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: vizio di procedura per violazione dei diritti di difesa delle parti, in quanto

- il legale rappresentante e i giudici non hanno potuto prendere atto della tempestiva comparizione della prima ricorrente in vista dell'udienza del 27 settembre 2016, dal momento che un membro del personale del Tribunale non ha ammesso all'aula la figlia minore, in considerazione del fatto che la persona cui quest'ultima doveva essere affidata era in ritardo, di conseguenza la prima ricorrente non è stata ammessa all'aula e, contrariamente alle proprie indicazioni, non è neanche stato comunicato ai giudici né al legale rappresentante che la prima ricorrente era presente;
- agli altri ricorrenti non è del pari stato comunicato che dovevano farsi identificare attivamente nella sala d'udienza, affinché si prendesse atto della loro costituzione, allorché essi erano effettivamente presenti prima dell'inizio dell'udienza, ma successivamente all'orario indicato nella convocazione;

in considerazione di ciò sarebbe stata impedita l'audizione dei ricorrenti, in qualità di testimoni, richiesta per iscritto e ciò, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe determinato una erronea valutazione in diritto, ossia che il ricorso era infondato.

Secondo motivo: vizio di procedura per anticipata valutazione degli elementi di prova, in quanto

- sono state respinte tutte le offerte di prova senza motivazione ed erroneamente;
- in particolare, con riferimento alle questioni interdisciplinari non è stata ammessa alcuna discussione con l'intervento di un perito;
- non è stato posto alcun quesito alle parti, per iscritto o oralmente

e ciò, secondo i ricorrenti, ha determinato una erronea valutazione in diritto, ossia che il ricorso era infondato.

Terzo motivo: qualora il Tribunale riconoscesse in ogni caso l'etica come questione relativa ai diritti dell'uomo e come rilevante requisito di integrazione, potrebbe decidere nel merito in funzione degli elementi del fascicolo.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 7 giugno 2017 —
Verein für lauterer Wettbewerb e.V./Princesport GmbH**

(Causa C-339/17)

(2017/C 283/32)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: Verein für lauterer Wettbewerb e.V.